

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 27 (1955)
Heft: 4

Artikel: Giurisprudenza : tassa di esenzione dal servizio
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-244534>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 08.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

GIURISPRUDENZA - Tassa di esenzione dal servizio.

Servizi complementari: sottoposizione alla tassa di esenzione; rapporto di causalità tra il servizio militare ed il motivo di successiva inabilità allo stesso; predisposizione a determinate malattie; esenzione precauzionale dal servizio;

art. 1, 3, 20, 20 bis Org. mil.

art. 1, 2 lett. b Legge fed. sulla tassa d'esenzione dal servizio militare.

Tribunale federale (Corte di diritto pubblico) sentenza 1 aprile 1955 su ricorso S. L. contro Cantone di Vaud.

A — Milite della classe 1930; visita sanitaria di reclutamento nel 1949; abile al servizio. Durante la scuola reclute, da luglio a novembre 1951, S. si annunciò due volte per tracheo-bronchite ed una volta per faringite. Nel 1952 seguì un corso d'istruzione di 20 giorni; nel 1953 prestò 48 giorni di servizio in una scuola reclute e in ottobre entrò nuovamente in servizio per un corso di ripetizione. Dopo sei giorni venne ricoverato all'ospedale cantonale di Losanna dove rimase sette giorni con diagnosi «recidiva di sinusite, bronchite». Seguì una convalescenza di 15 giorni in montagna, poi la ripresa del lavoro.

Il medico dell'ospedale, rilevando che S. aveva già sofferto di numerose infezioni delle vie respiratorie superiori, suggerì l'esenzione dal servizio per il rischio di aggravare l'affezione bronchiale.

S. venne perciò trasferito al servizio complementare armato, con l'indicazione di affezioni della trachea e dei bronchi ed infiammazione cronica del naso e cavità accessorie.

B — Essendo stato sottoposto alla tassa d'esenzione, S. si è aggravato al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo,

chiedendo l'esonero dalla tassa in applicazione dell'art. 2 lett. b Legge tassa esenz.

Il ricorso venne respinto per i seguenti motivi:

1. — Chi, essendo in una classe d'età sottoposta al servizio militare, viene esonerato dal servizio personale, deve la tassa detta d'esenzione (art. 3 Org. mil.): « servizio personale » — nel testo tedesco « Militärdienstpflicht » — è il « servizio militare vero e proprio » cioè, secondo l'art. 1 cpv. 2 Org. mil., « il servizio personale nell'attiva, nella Landwehr e nel Landsturm », in opposizione a « Hilfsdienstpflicht » che lo stesso art. 1 cpv. 2 Org. mil. chiama « servizio complementare » e definisce quale « servizio personale in una categoria dei servizi complementari ».

Gli incorporati in questi ultimi non prestando un servizio militare vero e proprio nel senso dell'art. 3 Org. mil. e dell'art. 1 Legge tassa esenz. sono, in principio, sottoposti alla tassa d'esenzione ad eccezione degli anni nei quali vengono chiamati a compiere dei servizi di sufficiente durata (art. 20 bis cpv. 2 Org. mil. — Trib. fed, sentenza 31 ottobre 1952 su ricorso B.).

2. — Nel caso in esame il ricorrente sostiene però il diritto di essere esonerato dalla tassa d'esenzione in applicazione dell'art. 2 lett. b legge tassa esenz. il quale ne esonera i militari divenuti inabili al servizio in conseguenza dello stesso.

Ma questo non si verifica in concreto. La citata disposizione contempla esclusivamente i casi in cui l'affezione o l'infermità dalle quali dipende l'inabilità al servizio sono conseguenza del servizio compiuto. Essa esige tra servizio e motivo dell'inabilità un rapporto di causalità adeguata, al quale riguardo non è sufficiente una semplice concomitanza o contemporaneità tra servizio e constatazione di una malattia, a differenza di quanto vale, talvolta, in materia di assicurazione militare.

3. — Il motivo indicato dalla CVS (Commissione visita sanitaria) per il trasferimento del ricorrente nei servizi complementari è quello della cif. 250 n. 88 e n. 86 delle Istruzioni sanit. che contemplano le affezioni della trachea e dei bronchi e le affezioni infiammatorie del naso e cavità accessorie. Basterebbe che una di queste due cause

sia conseguenza del servizio per giustificare l'esonero dalla tassa in applicazione dell'art. 2 lett. b Legge tassa esenz. Ma ciò non si verifica in concreto.

4. — Quando il ricorrente venne trasferito nei servizi complementari, la bronchite precedentemente constatata era guarita e la decisione della CVS costituisce unicamente una misura precauzionale suggerita dalla supposizione che, prestando nuovamente servizio, si sarebbero verificate altre ricadute. Questa circostanza non esclude, tuttavia, l'esonero dalla tassa, se la predisposizione, che ha motivato l'esenzione dal servizio militare vero e proprio ed il trasferimento nei Servizi complementari, fosse essa stessa una conseguenza del servizio come sarebbe il caso qualora i servizi compiuti l'avessero aggravata in modo sensibile e duraturo. In questo caso l'art. 2 lett. b Legge tassa esenz. sarebbe applicabile. Ma nel caso in esame la predisposizione alle bronchiti è anteriore al servizio militare, risalendo, come risulta dalle indicazioni date dal ricorrente stesso durante la degenza all'Ospedale di Losanna, all'infanzia. Resta da sapere se il servizio l'ha aggravata.

In una perizia allestita nel marzo 1933 a richiesta del Tribunale federale in riguardo all'influenza che le condizioni nelle quali si svolge il servizio militare possono avere sull'evoluzione di una bronchite cronica sulla predisposizione alle bronchiti, il prof. Staehelin, dell'Università di Basilea, espose che la causa unica o per lo meno principale di una bronchite cronica o della tendenza a bronchiti acute risiede nella predisposizione che è anteriore al servizio, anche se si manifestano a seguito di una o di ripetute bronchiti insorte durante un servizio militare. Si potrebbe, al massimo, concepire la possibilità teorica, in casi eccezionali, di una influenza del servizio qualora esso abbia provocato ripetute bronchiti acute particolarmente gravi.

Nel caso in esame vi fu, durante il servizio, una sola bronchite senza carattere di gravità, guarita dopo pochi giorni di cura, di modo che, sulla base della riportata perizia non è da ritenere che la stessa abbia avuto influenza sulla predisposizione che ha motivato l'esenzione dal servizio militare vero e proprio.

5. — Anche l'altro motivo indicato dalla CVS con riferimento alle affezioni infiammatorie del naso e cavità accessorie, costituisce una misura precauzionale poichè la sinusite manifestatasi durante il

servizio era guarita. Come per le bronchiti, la disposizione a tali affezioni è indipendente dal servizio al quale in concreto non è riportabile neppure un semplice aggravamento di fronte alle numerose sinositi che il ricorrente aveva sofferto prima di prestare servizio militare.

DISPOSIZIONI CITATE NELLA SENTENZA :

— *Organizzazione militare 1907 :*

Art. 1. Ogni cittadino svizzero è obbligato al servizio militare. L'obbligo militare comincia con l'anno in cui il cittadino compie il ventesimo e termina alla fine dell'anno in cui compie il sessantesimo anno di età.

L'obbligo militare comprende :

il servizio personale nell'attiva, nella Landwehr e nel Landsturm (servizio militare vero e proprio) ;

il servizio personale in una categoria dei servizi complementari (servizio complementare) ;

il pagamento di una tassa d'esenzione (tassa militare).

Art. 3. Chi non presta il servizio personale è obbligato a pagare la tassa militare. Quest'obbligo è regolato da una legge federale speciale.

Art. 20. cpv. 2. Ai servizi complementari sono assegnati gli uomini :

che sono designati da una commissione per la visita sanitaria in occasione del reclutamento o durante il loro servizio militare ;

che hanno soddisfatto i loro obblighi di servizio nell'attiva, nella Landwehr e nel Landsturm ;

... (omesso) ...

Art. 20 bis cpv. 2. Gli uomini dei servizi complementari sono esentati interamente o parzialmente, dalla tassa d'esenzione negli anni in cui prestano servizio d'istruzione o servizio attivo, a seconda della durata di detto servizio. Il Consiglio federale regola l'applicazione di questo principio.

Legge federale 28 giugno 1878 sulla tassa d'esenzione dal servizio militare.

Art. 1. Ogni cittadino svizzero che è nell'età obbligata al servizio militare, che abita nel territorio della Confederazione o fuori, e che non presta servizio personalmente, è sottoposto in compenso al pagamento di una tassa annuale in denaro.

Art. 2. Sono dispensati dalla tassa militare :

a)

b) i militari che per effetto del servizio militare sono divenuti inabili a questo servizio ;

c)

d)

e)